



L.G. 36/2026

Sent. 49/2026

TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Anna FASAN - Presidente – dott.ssa Annalisa BARZAZI e dott. Lorenzo MASSARELLI – Giudici, letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di **FI.MO S.R.L. (C.F. 03015960309)**, con sede a Reana del Rojale (Udine), in persona del legale rappresentante sig.ra Monica Badini proposta da TONINELLI SPA con sede a Piadena (CR), rappresentata e difesa dall'avv. L. CAPRA;

(R.G. P.U. n. 31-1/2026)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:

- **dichiara** l'apertura della liquidazione giudiziale di

FI.MO S.R.L.

con sede legale in Reana del Rojale (Udine)

(C.F. 03015960309)

- **nomina** quale giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli;
 - **nomina** curatrice la dott.ssa EVA TRINCHERO (C.F. TRNVEA84R71L195W) con studio in Tolmezzo (UD), Via Lequio nr. 15;
 - **ordina** alla legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
 - **dispone** che la curatrice, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della parte debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
 - **fissa**, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 09/11/2026, ore 12:00 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della parte debitrice, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
 - **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio del 9.10.2026 per l'invio all'indirizzo di posta certificata della curatrice del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
 - **avverte** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
 - **autorizza** la curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - **dispone**, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla parte debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
- Udine, 16/07/2026.

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 20 luglio 2026

IL DIRETTORE
(f.to dott.ssa Elena PIGNOLO)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Udine, 20 luglio 2026

IL DIRETTORE
dott.ssa Elena PIGNOLO

